

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4016

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIRICO, SCARLATO, FEDERICO, SCOZIA***Presentata il 22 marzo 1983*

Trasferimento all'Istituto mobiliare italiano dei crediti residui conferiti ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, concernente finanziamenti a favore di imprese industriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla obiettiva esigenza di conferire più lineari e meno burocratici connotati di amministrazione ad una gestione « ad esaurimento » che necessita di esclusivi apporti e valutazioni di ordine tecnico e bancario e che spesso sconta, soprattutto in sede di contenzioso, la necessità di rapide decisioni. Ciò non si concilia certo con la procedura finora seguita (proposta dell'IMI, delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge n. 675, emissione di decreto interministeriale, registrazione alla Corte dei conti, atti contrattuali di modifica, ecc.).

Con i fondi stanziati dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e dalle sue successive integrazioni — lire 213 miliardi tra il 1961 e il 1976 — vennero finanziate 965 aziende per un totale di 1.585 operazioni (circa un terzo delle quali ancora in preammortamento).

Le aziende fallite rappresentano ad oggi oltre il 25 per cento del totale (con il 30 per cento circa dell'importo finanziato).

Gli interventi effettuati sulla legge n. 1470 tendevano ad evitare (o quanto meno a dilazionare) il collasso di modeste iniziative industriali, collasso che avrebbe provocato una diffusione di mini-crisi con

intuibili riflessi socio-politici nel circoscritto carattere locale.

Tali interventi si commisurano — in via di largo orientamento — intorno ai 3-4 milioni di lire per dipendente occupato, pari in sostanza all'onere che avrebbe dovuto essere sostenuto per consentire un solo anno di « integrazione » a ciascuno di essi. È opportuno ricordare che le operazioni (l'ultima delle quali fu stipulata il 26 aprile 1978) erano deliberate da Comitati interministeriali nel cui ambito trovavano rappresentanza le regioni, i sindacati, la Confindustria ed altri pubblici poteri: l'IMI non è mai stato chiamato a far parte dell'organo deliberante e le funzioni dell'istituto si sono sempre limitate alla trasmissione di note informative (redatte su specifica richiesta del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato) nonché all'esecuzione dei provvedimenti adottati dall'organo volitivo.

I consuntivi della gestione della legge n. 1470 vanno pertanto riguardati sotto la ricordata ottica generale (gli interventi, espliciti sotto forma di mutuo, erano sostanzialmente riguardabili come contribuzione di soccorso) e devono ritenersi di relativa soddisfazione: oltre il 70 per cento delle aziende finanziate è ancora in esercizio mentre quelle fallite hanno mediamente cessato l'attività dopo 4-5 anni dall'intervento pubblico.

La particolare « filosofia » operativa che caratterizzava la gestione trovò finale sanzione nell'articolo 3 della legge 18 maggio 1973, n. 274, dove fu riconosciuta al competente Comitato interministeriale la facoltà di concedere anche il bonifico delle somme mutate: e ciò anche per evitare l'ipotesi che dovessero essere perseguite e fatte fallire dallo Stato quelle aziende che lo Stato stesso aveva contribuito a mantenere in vita con provvedimenti di emergenza.

L'amministrazione ordinaria e straordinaria delle operazioni della legge n. 1470 è oggi affidata alla doppia abolizione degli organi decisionali dell'IMI e del comitato tecnico della legge n. 675 e ciò rappresenta un vincolo di notevole ampiezza, tanto è che si può affermare che le mutuarie della legge n. 1470 si trovano oggi in posizione addirittura discriminata nei confronti delle aziende finanziate su altre linee di credito, perché l'IMI non è autorizzato a porre in essere sulla gestione della legge n. 1470 alcuna attività negoziale (e quindi non può autonomamente consentire alcun atto riguardante accolti, trasformazioni, alienazioni di cespiti, liberazione o postergazione di garanzie, moratorie, riformulazione dei piani di rimborso, abbuoni).

Il trasferimento all'IMI, come previsto dal citato articolo unico, dei residui crediti in essere sulle operazioni *ex lege* n. 1470 e la conseguente traslazione agli organi decisionali di quell'Istituto di tutte le competenze di carattere volitivo, con l'esclusione quindi delle competenze oggi riconosciute agli uffici ministeriali, ridurrebbe in misura vistosa una produzione cartacea che ormai rischia di soffocare la corretta amministrazione delle operazioni di mutuo in essere. Da ciò deriverebbe un beneficio notevole alle aziende e si renderebbero possibili oggi interventi rapidi anche agli uffici dell'IMI che invece devono sottostare a molteplicità di controlli che altro non sono che un superfluo duplicato.

Infatti, nell'organo decisionale dell'IMI, che è chiamato a formulare proposte per l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 274, sono presenti i rappresentanti di quei Ministeri (industria e tesoro) cui è poi demandato il compito di approvare le proposte medesime.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Sono conferiti all'Istituto mobiliare italiano, come apporto al suo patrimonio, i residui crediti dipendenti dalle operazioni effettuate ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per effetto del conferimento di cui sopra è escluso ogni ulteriore onere o spesa a carico dello Stato ed è demandata ai competenti organi dell'Istituto mobiliare italiano ogni facoltà di carattere decisionale in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei predetti crediti, ivi comprese le competenze già riconosciute ai Comitati interministeriali in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 274.